

Per il fisco conservazione digitale ad hoc

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Per la conservazione sostitutiva dei documenti fiscali, nonostante le sostanziali modifiche introdotte dal 25 gennaio 2011 dal codice dell'amministrazione digitale (Cad), le regole applicabili restano quelle del Dm 23 gennaio 2004. Le disposizioni dettate in ambito tributario continuano, infatti, a operare nonostante la previsione dell'articolo 20, comma 5-bis del Cad che estende la validità, a tutti gli effetti di legge, dei documenti informatici quando conservati ed esibiti

secondo le regole tecniche adottate in attuazione di quel provvedimento.

Con il Dpcm 2 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale del 25 marzo, si veda Il Sole 24 Ore del 26 marzo), è stato infatti definito il perimetro applicativo delle disposizioni del Cad all'agen-

FUNZIONI PECULIARI

Il codice per la Pace il passo alle modalità specifiche stabilite per dialogare con l'amministrazione

zia delle Entrate. Si tratta del primo provvedimento attuativo dell'articolo 2, comma 6 del codice, che prevede la possibilità di decreti per disciplinare situazioni particolari. Con le stesse finalità anche le misure in tema di sicurezza informatica dei dati e di privacy risultano autonomamente disciplinate così come la trasmissione telematica di comunicazioni tramite Pec, resa obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche, non opera in ambito tributario dove esistono specifici sistemi di trasmissione. Per dialogare con il fisco, contribu-

ti e intermediari abilitati potranno così continuare a utilizzare canali quali Fisconline o Entratel, mentre in ogni caso l'amministrazione finanziaria potrà notificare propri atti impositivi, quali avvisi di accertamento e di rettifica o liquidazione, alla casella di Pec conosciuta.

Con il Dpcm 2 marzo 2011 sono state riconosciute le peculiarità del sistema di conservazione sostitutiva dei documenti a rilevanza fiscale, come a oggi disciplinato dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2004. In via di estrema sintesi, il pro-

cesso di conservazione dei documenti informatici inizia con la loro memorizzazione e termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale richiesto invece dalle vigenti regole tecniche Cnipa, ora DigitPA.

Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici, rilevanti ai fini tributari, avviene mediante la memorizzazione della relativa immagine, tramite scansione della stessa, con modalità analoghe a quelle previste per i documenti informatici. Il processo di conservazione a rilevanza fiscale deve inoltre essere effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fattu-

re, quando elettroniche e almeno annuale per i restanti documenti. Al fine di estendere la validità dei documenti informatici conservati in modalità sostitutiva, entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione devono infine trasmettere per via telematica all'agenzia delle Entrate una comunicazione contenente l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.